



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 37 del 25 GEN. 2024

**OGGETTO:** convenzione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzando dott. Marco Edoardo Cardinale.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

**25 GEN. 2024**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 GEN. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai conti economici del Bilancio dell'anno 2024, per il periodo 01/02/2024 – 31/07/2024, per complessivi € 946,83, così suddivisi:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 847,08;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 97,74;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 37 del 25 GEN. 2024

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

**Premesso** che con nota del 21/12/2023, agli atti, l'Università Campus Bio-Medico di Roma ha avanzato richiesta di frequenza, presso la UOC I Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini - CTO, del dott. Marco Edoardo Cardinale, iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo, per attività di formazione extra rete da espletarsi per il periodo dal 01/02/2024 al 31/07/2024;

### Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

**Dato atto** che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 37 del 25 GEN. 2024

**Atteso** che il Direttore della UOC I Clinica Ortopedica, Prof. Pietro Randelli, con specifico riferimento ai requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, con nota e-mail del 23/01/2024, ha confermato il possesso in capo alla UOC da lui diretta, di ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano, frequentanti la struttura;

**Visto** lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
  - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
  - sostenere i seguenti costi:
    - servizio mensa: € 4,50/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10.02.2022);
    - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
    - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
    - erogazione formazione specifica;
  - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università Campus Bio-Medico di Roma, l'impegno a:
  - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
  - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

**Dato atto** che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 01/02/2024 al 31/07/2024;

**Considerato** l'interesse tra le parti alla promozione di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC I Clinica Ortopedica, conservati in atti;

**Dato atto**, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 946,83=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi che avrà durata 01/02/2024 al 31/07/2024, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 37 del 25 GEN. 2024

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica presso la UOC I Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini – CTO, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suindicato Ateneo, da parte del dott. Marco Edoardo Cardinale;
2. di individuare il Direttore della UOC I Clinica Ortopedica, Prof. Pietro Randelli, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 01/02/2024 al 31/07/2024, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 946,83=, è annotato ai conti del Bilancio dell'esercizio 2024, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATIQUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi  
Atti n. 2024 1.1.3 1.6



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 37 del 25 GEN. 2024

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 26 GEN. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Olivero Solazzi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA  
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI  
AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA**

**TRA**

L'Università Campus Bio-Medico, C.F./97087620585, con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Rettore Prof. Eugenio Guglielmelli, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università  
d'ora in poi denominata "Università"

**E**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO, codice fiscale/partita IVA 093205300968, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano, nella persona dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ASST  
d'ora in poi denominata "ASST"

**VISTI**

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" e in particolare l'articolo 27;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.I. n. 68/2015 concernente il Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;
- il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- il Regolamento Didattico dei Corsi di Specializzazione dell'Area Sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con Decreto 2973 prot. n. 34598;
- la delibera del Consiglio della Scuola del 20.12.2023

**CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

L'ASST si impegna ad accogliere presso la U.O.C. I Clinica Ortopedica, diretta dal Prof. Pietro Randelli, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa regionale, il medico specialista in formazione Marco Edoardo CARDINALE (C.F. CRDMCD96P11E815N).

**Art. 3**

L'attività formativa dello specializzando di cui all'articolo 2, determinata nel piano di formazione personalizzato di cui all'art. 5 e da effettuarsi durante la vigenza della presente convenzione, ha durata di 3 mesi, a decorrere dal 01/02/2024 e sino al 31/07/2024. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

**Art. 4**

L'ASST, che dichiara di essere in possesso di tutte le dovute autorizzazioni amministrative per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia.

Il medico specialista in formazione frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 affinché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

**Art. 5**

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

**Art. 6**

La frequenza del medico specialista in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con la struttura ospitante.

**Art. 7**

L'attività formativa si svolge sotto la guida del Direttore della U.O.C. I Clinica Ortopedica, prof. Pietro Randelli, individuato come tutore della struttura ospitante e a cui è affidato l'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione.

Il tutore provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

**Art. 8**

Lo svolgimento dell'attività formativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

**Art. 9**

La ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

## Art. 10

Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

L'Ente ospitante individua, nella persona del Tutor Aziendale, la figura preposta alla sicurezza, le cui generalità sono riportate nel Progetto Formativo, e mette a disposizione di tutti coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

L'Università si impegna, prima dell'inizio del tirocinio a far svolgere attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e dell'art 112 del D.Lgs n. 101/2020 da parte del proprio medico competente/medico autorizzato e a garantire la tutela dello specializzando dal rischio da radiazioni ionizzanti ai sensi del D. Lgs. n.101/2020.

L'Università dovrà provvedere, per mezzo del proprio esperto di radioprotezione, ad effettuare la classificazione dello specializzando, comunicandola all'esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini – CTO.

Il soggetto ospitante, nell'autorizzare l'accesso presso le zone classificate ai fini radioprotezionistici deve fornire allo specializzando gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'ASST.

Il soggetto ospitante deve provvedere a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante.

Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire i dosimetri personali, i mezzi di protezione individuali correlati alla classificazione individuata dall'esperto qualificato del soggetto promotore e a fornire allo stesso i riassunti dosimetrici relativi allo specializzando in questione (d.lgs. 101/20 e s.m.i.).

Lo specializzando, all'atto della frequentazione delle zone classificate dell'ASST G. Pini-CTO, presenta a quest'ultima il giudizio di idoneità al lavoro specifico; il giudizio per i medici in formazione specialistica classificati come "Lavoratori Esposti di Categoria A" è riportato sul libretto personale per la radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'ASST G. Pini-CTO, invia, all'Unità Operativa di Fisica sanitaria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, con cadenza semestrale o annuale, a seconda della classificazione dello specializzando, le dosi assorbite dallo specializzando.

Per consentire l'opportuno coordinamento per gli adempimenti di sorveglianza fisica, l'Università Campus Bio-Medico di Roma e l'ASST G. Pini-CTO devono assicurare adeguati contatti tra i rispettivi Esperti Qualificati e Medici Autorizzati.

## Art. 11

La ASST assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

## Art. 12

Ciascuna Parte, in qualità di Titolare autonomo, si impegna, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento 2016/679/UE, a trattare tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, rispettivamente da ciascuna di essa, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui venga a conoscenza durante il periodo della attività integrativa e potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio.

A tal fine il medico specialista in formazione sarà autorizzato al trattamento dei dati dal soggetto ospitante e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite da quest'ultimo.

#### **Art. 13**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico specialista è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 10, 11 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14**

La presente convenzione ha durata di 6 mesi, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio formale di lettera 60 giorni prima della scadenza.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto, in osservanza al disposto del richiamato Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402.

#### **Art. 15**

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce alla ASST la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico specialista in formazione degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

#### **Art. 16**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, con oneri a carico dell'Università; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 17**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente individuato, in via esclusiva e non concorrente, è quello di Milano.

#### **Art. 18**

Le Parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare i vigenti codici di comportamento nazionali e aziendali di settore, confluiti nei rispettivi PIAO, e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

**Art. 19**

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

**Art. 20**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto

Roma, li	Milano, li
<b>UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA</b>	<b>ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO</b>
IL RETTORE	IL DIRETTORE GENERALE
(PROF. EUGENIO GUGLIEMELLI)	(DOTT.SSA PAOLA LATTUADA)